



COMUNE DI SARTEANO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

App.
Successo modi fide

I N D I C E

CAPO I

Art. 1	- Oggetto del Regolamento.....pag.	1
Art. 2	- Classificazione del Comune....."	1
Art. 3	- Gestione del Servizio"	1
Art. 4	- Funzionario Responsabile....."	2

CAPO II

Art. 5	- Tipologia e quantita' degli impianti per le pubbliche affissioni.....pag.	2
Art. 6	- Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari. "	2
Art. 7	- Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni....."	2
Art. 8	- Piano generale degli impianti - Criteri -"	3
Art. 9	- Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni....."	4
Art. 10	- Pubblicita' effettuata su beni di proprieta' comunale....."	4

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11	- Presupposto impositivo....."	5
Art. 12	- Soggetto passivo....."	5
Art. 13	- Installazione degli impianti pubblicitari - Procedure"	5
Art. 14	- Autorizzazioni"	7
Art. 15	- Rimborso spese....."	8
Art. 16	- Limitazioni e divieti....."	8
Art. 17	- Pubblicita' effettuata in difformita' a leggi e regolamenti....."	9
Art. 18	- Materiale pubblicitario abusivo"	9
Art. 19	- Anticipata rimozione"	10
Art. 20	- Modalita' di applicazione dell'imposta....."	11
Art. 21	- Dichiarazione....."	12
Art. 22	- Pagamento dell'imposta e del diritto....."	12
Art. 23	- Rettifica ed accertamento d'ufficio....."	13
Art. 24	- Tariffe....."	14
Art. 25	- Pubblicita' ordinaria....."	14
Art. 26	- Pubblicita' ordinaria con veicoli....."	15
Art. 27	- Pubblicita' con veicoli dell'impresa....."	15
Art. 28	- Pubblicita' con pannelli luminosi....."	16
Art. 29	- Pubblicita' con proiezioni....."	16
Art. 30	- Pubblicita' varia"	17
Art. 31	- Imposta sulla pubblicita' - Riduzioni -"	17
Art. 32	- Imposta sulla pubblicita' - Esenzioni -"	18

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.	33 - Istituzione e finalita' del servizio....."	19
Art.	34 - Soggetto passivo....."	19
Art.	35 - Modalita' perle pubbliche affissioni....."	19
Art.	36 - Tariffe - Applicazione e misura"	21
Art.	37 - Tariffa - Riduzioni -....."	22
Art.	38 - Pagamento del diritto - Recupero di somme -....."	22
Art.	39 - Diritto - Esenzioni -....."	23

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.	40 - Sanzioni Tributarie....."	23
Art.	41 - Interessi....."	24
Art.	42 - Sanzioni Amministrative....."	24
Art.	43 - Funzione di vigilanza"	25
Art.	44 - Rinvio a norme di legge"	25
Art.	45 - Entrata in vigore - Effetti -....."	26

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sarteano della pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, che sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo I del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507

Art. 2
Classificazione del Comune

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto il Comune di Sarteano risulta appartenente alla classe V°.

Art. 3
Gestione del servizio
(Art. 25 D.Lgs 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuti dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previste dall'art. 22 del decreto.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

3. Nel caso in cui sia prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Per il conferimento della concessione si osserveranno

le norme previste dagli artt. n. 26 e 35 del decreto.

5. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4

Funzionario responsabile
(Art. 11 D.Leg. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 5

Tipologia e quantità degli impianti per
le pubbliche affissioni

1. Le disposizioni in ordine alla tipologia ed alla quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sul territorio del Comune, sono indicate nell'allegato "A" al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

Art. 6

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
(Art. 3 del D.Lgs. 507/93)

1. Le disposizioni in ordine alla tipologia ed alla quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune sono indicate nell'allegato "B" al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

Art. 7

Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni
(Art. 12, comma 3, D.Lgs. 5407/93)

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire

alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 4523 unità registrata il 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq.60 corrispondente a 12 mq. per ogni mille abitanti.

2. La superficie di cui al comma 1 è stabilita in prima applicazione in mq. 140.

Art. 8

Piano generale degli impianti - Criteri (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. Il "Piano" prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale.

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne, o di impianti similari atti ad individuare la sede di attività economiche, è determinata dalle richieste avanzate degli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

3. I criteri a cui fare riferimento per la stesura del piano generale sono i seguenti:

a) la scelta degli impianti e delle località deve tener conto della salvaguardia del territorio perseguita dall'Amministrazione Comunale;

b) il piano deve tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano deve tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché di concrete esigenze di sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del piano deve altresì rispettare ed armonizzare alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e D.Lgs. 10 settembre 1993 n.360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al Regolamento di Polizia municipale e traffico ed al Regolamento Edilizio Comunale).

4. Il predetto Piano Generale degli Impianti è contenuto nell'allegato "A" presente regolamento come segue:

- Allegato "A" per le pubbliche affissioni;

- Allegato "B" per la pubblicità.

5. La Giunta Comunale, entro 45 giorni dall'applicazione del presente regolamento da parte del Consiglio, attenendosi ai criteri del presente articolo, redige gli

allegati "A" e "B", di cui al comma precedente, i quali costituiscono parte integrale e sostanziale del regolamento.

6. Gli allegati "A" e "B" possono essere adeguati o modificati dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità, della esigenza di maggiori superfici sia per la pubblicità che per le pubbliche affissioni, rappresentata dal funzionario responsabile o dal concessionario e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. I nuovi allegati "A" e "B" costituiranno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 9

Ripartizione degli Impianti per le Pubbliche Affissioni
(Art. 3, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il venti per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'ottanta per cento alle affissioni di natura commerciale.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo un terzo degli spazi complessivamente destinati alle affissioni di natura istituzionale come previsti nel Piano Generale degli Impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del Comune.

4. Sono previsti spazi per l'affissione diretta di manifesti da attribuire a soggetti privati nella misura pari a quella riservata ai manifesti di natura istituzionale e sociale. A ciascun privato non potrà essere concesso più del 33, 5% della superficie disponibile.

Art. 10

Pubblicità effettuata su beni di proprietà Comunale
(Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11

Presupposto impositivo

1. Il presupposto dell'imposta si realizza con la diffusione di:

- messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica per:

a) promuovere la domanda di beni e servizi;

b) migliorare l'immagine del soggetto;

- attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse dalle pubbliche affissioni;

- in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da essi percepibili.

Art. 12

Soggetto Passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta Comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario, è diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni, o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1 è tenuto, pertanto, all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva, accessori e spese.

Art. 13

Installazione degli Impianti Pubblicitari - Procedure.

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, lungo le strade o in vista di esse, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere all'Ente proprietario della strada (o all'Ente di

competenza ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione); nell'interno dei centri abitati la predetta competenza è del Comune. L'autorizzazione Comunale deve essere richiesta con le seguenti modalità:

a) domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, il Codice Fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;

b) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione: (disegni, fotografie, ecc.) che il competente Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà o di competenza comunale.

2. La domanda sarà presentata all'Ufficio Tecnico che provvederà all'esame ed ai successivi adempimenti; l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, tramite il predetto Ufficio, nel rispetto del Piano Generale degli Impianti, di cui all'Art. 8 del presente Regolamento.

3. Le richieste di autorizzazione di cui al comma precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel Piano Generale degli Impianti.

4. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti comma è fissato in trenta giorni dalla domanda.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni e limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune sotto forma di ripartizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. Allo stesso soggetto privato non potrà essere concesso più del venti per cento degli spazi pubblicitari previsti, da destinare alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività; tale limite non opera nei confronti

di ditte che abbiano per oggetto la commercializzazione della pubblicità.

8. Le installazioni pubblicitarie fisse, escluse le insegne e simili (cartelli e frecce indicatorie), non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a tre anni rinnovabili, per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione in corso.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 14 Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità lungo strade di proprietà o di competenza comunale, o in vista di esse, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, da richiedere con le modalità stabilite dall'Art. 13 del presente Regolamento.

2. Delle autorizzazioni rilasciate è tenuto apposito registro contenente anche l'indicazione dei dati della domanda ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.

3. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio (o all'Ufficio Tributi in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per l'applicazione dei Tributi relativi.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'evvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere e similari, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

c) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai comma precedenti che non richiedono installazione di appositi mezzi o impianti salvo quanto disposto dall'Art. 16 del presente Regolamento.

5. Deve essere comunque data preventiva comunicazione in qualsiasi caso all'Ufficio di Polizia Municipale

indicando, oltre ai dati identificativi del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'esatto periodo e il luogo di diffusione.

Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'Art. 16 del presente Regolamento.

6. La pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, decoro o di opportunità.

Se effettuata su spazi ed aree pubbliche, deve essere richiesta autorizzazione all'Ufficio di Polizia Municipale indicando il messaggio pubblicitario che si intende diffondere, il giorno, l'orario ed il luogo di diffusione.

Art.15

Rimborso spese

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'Art 14 comma 1 del presente Regolamento dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri, a carico del richiedente, a titolo di rimborso spese.

2. L'importo degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.16

Limitazioni e divieti

1. E' vietata ogni forma di pubblicità, con cartelli od altri mezzi pubblicitari, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.

2. La pubblicità fonica, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del decreto, è consentita ad esclusione del periodo 01.05 - 31.10 di ogni anno anche se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per non più di cinque giorni consecutivi, escluso giorni festivi e prefestivi, e deve essere effettuata in modo da non arrecare disturbo e nei limiti previsti dalla Legge, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata tramite

l'Ufficio di Polizia Municipale.

4. E' parimenti vietata la pubblicita con mezzi acustici entro 300 mt. da Ospedali e Case di Cura o di Riposo, da strutture ricettive, da edifici di culto e da edifici scolastici durante le ore di lezione.

5. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicita effettuata mediante lancio di manifestini e di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.

Art. 17

Pubblicita effettuata in difformita a Leggi e Regolamenti.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita si legittima per il solo fatto che la pubblicita stessa venga comunque effettuata, anche se in difformita a Leggi e Regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicita, qualunque sia la forma pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facolta di controllo, con ordinanza del Sindaco, puo provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalita indicate nell'Art. 18 del presente Regolamento.

Art. 18

Materiale Pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicita espressa senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensione, sistemazione ed ubicazione, nonche le affissioni eseguite fuori dai luoghi a cio destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente e considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicita in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicita e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicita abusiva ai sensi dei precedenti comma puo essere coperta dal Comune in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria: il Comune ne dispone la

rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

- Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

- Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 29 gennaio 1968 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Le affissioni abusive sono rimosse o coperte dal Comune o dal concessionario.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 49 del presente Regolamento e, il Comune o il Concessionario del Servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui all'Art. 41 del presente Regolamento.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita dall'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

Art. 19

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'Art. 18 del presente Regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 20

Modalità di applicazione dell'imposta.

1. Per la determinazione del tributo l'unico parametro di commisurazione è la superficie piana del mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero dei messaggi che il mezzo stesso diffonde.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva, determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, si considerano come un unico mezzo pubblicitario i festoni di banciere e simili, nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché in connessione tra loro e, quindi, finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario.

7. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono sempre cumulabili e si applicano alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine, da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, e

autorizzata dall'Ufficio Pubblicità, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al 2° comma, applicato per ogni impianto.

Art. 21 Dichiarazione

1. Il soggetto del tributo, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Pubblicità, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti modifica dell'imposizione.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale, ove non intervengano variazioni nei mezzi esposti, ha effetto anche per gli anni successivi per cui la stessa si intende prorogata con il semplice pagamento dell'imposta, effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata, entro lo stesso termine, denuncia di cessazione della pubblicità.

4. Nel caso in cui venga omessa la presentazione della dichiarazione, si presume in ordine alla decorrenza della pubblicità, effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento, per la pubblicità il cui pagamento deve avvenire per anno solare e nel primo giorno del mese in cui essa è stata accertata per le altre fattispecie.

Art. 22 Pagamento dell'imposta e del diritto.

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, aventi carattere commerciale, deve essere effettuato a mezzo di c.c. postale intestato al Comune o al Concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se quest'ultima è superiore.

2. L'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla dichiarazione di cui all'Art. 21. Negli anni

successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta, per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato il modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, non aventi carattere commerciale, può essere effettuato sia a mezzo di c/c postale, che direttamente all'Ufficio Comunale o a quello del Concessionario, al momento della richiesta del servizio d'affissione.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli Artt. 67 e 68 del D.P.R. 28.01.1988, n.43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. Entro il termine di due anni, decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza indirizzata all'Ufficio Pubblicità e affissioni. L'Ufficio provvede al rimborso nei termini di 90 giorni dalla richiesta.

Art. 23

Rettifica ed Accertamento d'Ufficio.

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune e/o il Concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio mediante apposito avviso, notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Funzionario Comunale responsabile della gestione dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del Concessionario.

Art. 24 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo. Qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 e 1995 sono state deliberate entro il 28.02.1994.

Art. 25 Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, (effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi ecc..) con i mezzi di cui al comma 1° dell'art. 12 del decreto, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, con lo stesso art. 12 del sopracitato decreto, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinato con le modalità di cui al precedente art. 5.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto, determinata in conformità all'art. 5 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui al comma precedente con superficie:

- a) compresa fra mq. 3,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 7 dell'Art. 20.

Art. 26

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli o altri mezzi previsti dall'art. 13 del decreto, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune dal 1° comma dello stesso art. 13, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 25.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal 4° comma dell'art. 25 del presente Regolamento, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà da ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 27

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa, è dovuta per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua

dipendenza;

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quello successivo di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma 3°, del decreto.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti comma del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna menzione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 28

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi di cui all'art. 14 del decreto, si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal 1° comma dello stesso art. 14, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui al precedente art. 20.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione di mese, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti comma effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 29

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi previsti dall'art. 14 del decreto, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune del 4°

comma dello stesso art. 14, per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie esibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni, si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di cui al precedente comma.

Art. 30

Pubblicità varia

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità effettuata:
1.1 con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 1° comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 20, comma 2 e 7 del presente Regolamento.

1.2 da aeromobili sul territorio Comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio predetto, si applica per ogni giorno o frazione per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall'art. 15, 2° comma, del decreto.

1.3 con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, 2° comma, del decreto.

1.4 in forma ambulante, mediante distribuzione a mezzo di persone o veicoli di manifestazioni od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 4° comma dell'art. 15 del decreto.

1.5 a mezzo di amplificatori e simili, è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 5° comma dell'art. 15 del decreto.

Art. 31

Imposta sulla Pubblicità - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di Enti Pubblici territoriali.

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 32

Imposta sulla Pubblicità - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, relativi all'attività svolta e riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superfici non superiori ad un quarto di metro;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno delle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva

dalla Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro Ente che non persegue scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di Legge o di Regolamento di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni Comunali, di pubblica sicurezza o di altre autorità.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33

Istituzione e finalità del servizio
(Art. 18 D.Lgs. 507/93)

1. E' istituito, in tutto il territorio Comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 34

Soggetto passivo
(Art. 19 D.Lgs. 507/93)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle Pubbliche Affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 35

Modalità per le Pubbliche Affissioni
(Art. 22 D.Lgs. 507/93)

1. Le Pubbliche Affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento

della Commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I Committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre Leggi o Regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta dal Committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui al comma 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Il committente può richiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia

affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario stesso.

10. Nell'ufficio del servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle Pubbliche Affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Con la comunicazione di cui ai precedenti comma 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della persona in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'Affissione viene chiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di Legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 36

Tariffe - Applicazione e misura

1. Il diritto sulle Pubbliche Affissioni è dovuto al Comune e/o Concessionario che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla Pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle Pubbliche Affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 2° comma dell'Art. 19 del decreto, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli, il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.

5. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili fra loro e si applicano sulla tariffa base.

Art. 37

Tariffa - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle Pubbliche Affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dell'art. 20.

b) per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e di ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 38

Pagamento del diritto - Recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.

2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 39
Diritto - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle Pubbliche Affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera f), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40
Sanzioni Tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento, si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del decreto.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto, il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti comma sono ridotte ad 1/4 se la dichiarazione è proscotta o il versamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41
Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla Pubblicità e per il diritto sulle Pubbliche Affissioni e per le relative soprattasse, si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 42
Sanzioni amministrative

1. Il Comune e/o il Concessionario è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della Pubblicità e delle affissioni dirette, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I - Sezione I e II - della Legge 24.12.1981, n. 683, salvo quanto espressamente stabilito dai comma successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, in esecuzione del D.Lgs. n. 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale, con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune e/o il Concessionario dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato, entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il

Comune e/o il Concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune e/o al Concessionario, entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 42 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al 3° comma, il Comune e/o il Concessionario del servizio può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata d'efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli impianti.

Art. 43

Funzione di vigilanza

1. È attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, la funzione di vigilanza sulla gestione diretta o in concessione dell'imposta sulla Pubblicità e del servizio delle Pubbliche Affissioni.

2. Ai fini di cui al 1° comma, il Comune invierà, entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe.

3. Per la prima applicazione del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe sono state deliberate entro il 28.02.1994.

Art. 44

Rinvio a norme di Legge

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa legislativa citata

con il D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 45

Entrata in vigore - Effetti

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena reso esecutivo dal CO.RE.CO e dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.